

ASSICURAZIONE INFORTUNI INDIVIDUALE E FAMIGLIA

Condizioni generali



ASSICURAZIONE INFORTUNI INDIVIDUALE E FAMIGLIA

Condizioni generali (CGA)

Edizione 01.12.2010

pagina

Informazioni per lo stipulante	4
--------------------------------	---

Estensione dell'assicurazione

1	Persone assicurate	5
2	Definizione dell'infortunio	5
3	Infortuni non assicurati	5
4	Validità territoriale	6

Prestazioni della Vaudoise

5	Decesso	6
6	Invalidità	6-8
7	Indennità giornaliera in caso d'incapacità temporanea al lavoro	8-9
8	Spese di guarigione	9-10
9	Diaria speciale	10
10	Prestazioni supplementari per i neonati	11

In caso di sinistro

11	Obblighi	11
12	Influenza di malattie e infermità	12
13	Colpa grave	12
14	Reticenza	12

Altre disposizioni

15	Contratto	12-13
16	Premio	13
17	Modifica della tariffa dei premi	13
18	Comunicazioni	13
19	Foro	13
20	Diritto applicabile	13
21-23	Disposizioni speciali per gli assicurati soggetti alla LAINF	14
24-25	Disposizioni speciali per l'assicurazione dei fanciulli	15

Informazioni per lo stipulante

Introduzione		Le indicazioni che seguono informano lo stipulante in modo chiaro e conciso sull'identità dell'assicuratore e sugli elementi principali del contratto d'assicurazione, ai sensi dall'art. 3 della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).
Informazione	Identità dell'assicuratore Diritti e obblighi delle parti Copertura assicurativa e ammontare del premio Obblighi dello stipulante	<p>L'assicuratore è la VAUDOISE GENERALE, Compagnia d'Assicurazioni SA, in seguito denominato Vaudoise. La Vaudoise è una società anonima di diritto svizzero. La Compagnia ha la sua sede sociale in avenue de Cour 41, 1007 Losanna.</p> <p>I diritti e gli obblighi delle parti derivano dalla proposta o dall'offerta, dalla polizza, dalle condizioni contrattuali e dalle leggi in vigore, segnatamente dalla LCA. In seguito all'accettazione della proposta o dell'offerta, viene consegnata allo stipulante una polizza assicurativa, il cui contenuto corrisponde alla proposta o all'offerta.</p> <p>La proposta o l'offerta, la polizza e le condizioni contrattuali definiscono i rischi assicurati, nonché l'estensione della copertura assicurativa. Allo stesso modo, la proposta o l'offerta e la polizza contengono tutti i dati relativi al premio.</p> <p>La lista seguente indica gli obblighi più frequenti dello stipulante:</p> <ul style="list-style-type: none">- Modifica del rischio: se nel corso dell'assicurazione un fatto rilevante subisce una modifica che comporta un aggravamento essenziale del rischio, lo stipulante deve avvisare immediatamente la Vaudoise per iscritto.- Accertamento dei fatti: lo stipulante deve collaborare<ul style="list-style-type: none">- agli accertamenti riguardanti il contratto d'assicurazione, in particolare in materia di reticenza, aggravamento del rischio, verifica delle prestazioni ecc.- all'accertamento della prova del danno. <p>Salvo in caso di necessità, egli non deve prendere alcuna misura concernente il danno senza l'accordo della Vaudoise.</p> <p>Lo stipulante è tenuto a fornire alla Vaudoise qualsiasi informazione e documentazione utile, a richiederle a terzi all'attenzione della Vaudoise, ad autorizzare terzi per iscritto a fornire alla Vaudoise le relative informazioni, la documentazione corrispondente ecc.</p> <ul style="list-style-type: none">- Sopravvenienza del sinistro: l'evento deve essere notificato entro i limiti menzionati al punto 11.1 CGA. <p>Altri obblighi scaturiscono dalle condizioni contrattuali e dalla LCA.</p>
Trattamento dei dati		<p>La Vaudoise elabora i dati che scaturiscono dalla documentazione contrattuale o dalla gestione del contratto. La Compagnia utilizza tali informazioni per determinare il premio, valutare il rischio, trattare i casi assicurativi, effettuare valutazioni statistiche e a scopo di marketing. I dati sono custoditi su supporto cartaceo o elettronico. Se necessario, la Vaudoise può trasmettere questi dati per elaborazione ai terzi partecipanti al contratto, in Svizzera e all'estero, in particolare ai coassicuratori e ai riassicuratori.</p> <p>La Vaudoise è inoltre autorizzata a richiedere qualsiasi informazione considerata utile presso le autorità o terzi, in particolare per quanto attiene all'evoluzione dei sinistri. Tale autorizzazione vale a prescindere dalla stipulazione contrattuale. Lo stipulante ha il diritto di richiedere alla Vaudoise le informazioni previste dalla legge in merito al trattamento dei dati che lo riguardano. L'autorizzazione al trattamento dei dati può essere revocata in qualunque momento.</p>

Estensione dell'assicurazione

<p>1 Persone assicurate</p>	<p>1.1 Principio</p> <p>1.2 Infortuni professionali e non professionali</p> <p>1.3 Malattie professionali</p>	<p>Le persone designate nominativamente sono assicurate contro gli infortuni professionali e non professionali e le malattie professionali conformemente alle garanzie stipulate nella polizza.</p> <p>Va inteso come infortunio professionale ogni infortunio che colpisce l'assicurato nell'esercizio di un'attività lucrativa o sul percorso per recarsi al lavoro e viceversa.</p> <p>Tutti gli altri infortuni sono considerati non professionali.</p> <p>Per malattie professionali, si intendono le malattie stabilite dalla Legge sull'assicurazione infortuni (LAINF) e assimilate agli infortuni professionali. Per le persone occupate nelle aziende agricole, viticole o simili, le malattie e le infezioni dovute all'impiego di prodotti antiparassitari sono parificate a un infortunio professionale.</p>
<p>2 Definizione dell'infortunio</p>	<p>2.1 Principio</p> <p>2.2 Lesioni parificabili</p>	<p>È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o che provochi la morte.</p> <p>Se non attribuibili indubbiamente a una malattia o a fenomeni degenerativi, le seguenti lesioni corporali, il cui elenco è definitivo, sono equiparate all'infortunio, anche se non dovute a un fattore esterno straordinario:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) fratture b) lussazioni di articolazioni c) lacerazioni del menisco d) lacerazioni muscolari e) stiramenti muscolari f) lacerazioni dei tendini g) lesioni dei legamenti h) lesioni del timpano.
<p>3 Infortuni non assicurati</p>	<p>3.1 Esclusioni</p> <p>3.2 Radiazioni ionizzanti</p>	<p>Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) risultanti da eventi bellici <ul style="list-style-type: none"> - in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein - all'estero, a meno che l'infortunio si verifichi entro i 14 giorni successivi alla prima manifestazione di tali eventi nel paese in cui l'assicurato soggiorna e che egli sia stato sorpreso dallo scoppio di tali eventi b) a seguito di tumulti interni (atti di violenza contro persone e cose in occasione di assembramenti, sommosse o tafferugli) e delle misure prese per reprimerli, a meno che l'assicurato provi in modo attendibile che non vi ha preso parte attivamente accanto agli autori dei disordini o quale fautore degli stessi c) a causa di terremoti in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein d) a seguito della partecipazione a competizioni sportive con veicoli a motore e battelli a motore, come pure a seguito dell'allenamento sul percorso della gara e) occorsi quando l'assicurato è al servizio di un esercito straniero f) a seguito di crimini o delitti commessi intenzionalmente dall'assicurato. <p>Sono inoltre escluse le menomazioni della salute dovute alle radiazioni ionizzanti (danni nucleari), quando il proprietario di un'installazione nucleare o il titolare di un'autorizzazione di trasporto in materia risponde sulla base della legislazione sulla responsabilità nucleare.</p>

4 Validità territoriale

L'assicurazione è valida nel mondo intero; tuttavia fuori della Svizzera e del Principato del Liechtenstein è valida soltanto per viaggi e soggiorni che non oltrepassino due anni, a decorrere dal passaggio della frontiera. Allo spirare di tale periodo, l'assicurazione è sospesa. Se l'assicurato trasferisce il suo domicilio fisso all'estero (eccetto il Principato del Liechtenstein), l'assicurazione si estingue alla fine dell'anno d'assicurazione nel corso del quale è avvenuto il trasferimento.

Prestazioni della Vaudoise

5 Decesso

a) Se l'assicurato muore per le conseguenze dirette di un infortunio entro 5 anni dal giorno dello stesso, la Vaudoise paga la somma assicurata in caso di decesso alle persone enumerate alle cifre da 1 a 3 nell'ordine qui sotto indicato, ogni categoria escludendo le successive:

1. al coniuge e ai figli, suddivisa a metà tra queste 2 categorie; in mancanza di uno dei figli, la sua parte è corrisposta ai suoi discendenti. Se non esistono figli, l'intera somma pagabile in caso di morte spetta al coniuge e viceversa
2. ai genitori, in parti uguali
3. ai fratelli e alle sorelle, in parti uguali: in mancanza di un fratello o di una sorella, la sua parte è corrisposta ai suoi discendenti.

I figliastri e i figli elettivi sono assimilati ai figli germani. Sono considerati figli elettivi quelli che al momento dell'infortunio possono considerarsi accolti dall'assicurato per assumerne gratuitamente e durevolmente le spese di mantenimento e di educazione.

Lo stipulante è libero di modificare le disposizioni soprastanti concernenti i beneficiari.

b) Se non esiste alcun superstite di cui alla lett. a) e se lo stipulante non ha fatto uso del suo diritto di modificare le disposizioni relative ai beneficiari, la Vaudoise prende a suo carico soltanto le spese funerarie, non pagate da un assicuratore o da un terzo responsabile, fino a concorrenza del 10% della somma prevista per il caso di decesso.

c) Prestazioni d'invalidità eventualmente dovute o già pagate per il medesimo infortunio vengono dedotte dalle prestazioni in caso di decesso.

d) Se l'assicurato e il coniuge decedono a seguito del medesimo incidente, la Vaudoise paga in parti uguali ai figli minorenni o maggiorenni ancora a loro carico una somma supplementare uguale a quella assicurata in caso di decesso secondo la lett. a).

6 Invalidità

6.1 Capitale d'invalidità

Se un infortunio ha come conseguenza entro 5 anni dal giorno in cui è accaduto, un'invalidità presunta permanente, la Vaudoise paga il capitale d'invalidità determinato in base alle indicazioni mediche, al grado d'invalidità anatomica, alla somma d'assicurazione pattuita e alla variante di prestazione scelta. Tale versamento estingue il diritto all'indennità giornaliera, ai sensi della cifra 7.

Se al momento dell'infortunio l'assicurato raggiunge l'età di pensionamento AVS, la prestazione della Vaudoise si calcola sempre sulla somma d'assicurazione convenuta secondo la scala per l'invalidità semplice (C) prevista alla cifra 6.3.

6.2 Grado d'invalidità

Le percentuali d'invalidità stabilite per i casi elencati di seguito sono vincolanti.

In caso di perdita totale o di incapacità totale dell'uso:

delle due braccia o delle due mani, di ambedue le gambe o dei due piedi	100 %
di un braccio o di una mano e simultaneamente di una gamba o un piede	100 %
di un braccio all'altezza o al di sopra del gomito	70 %
di un avambraccio o di una mano	60 %
di un pollice	22 %
di un indice	14 %
di un altro dito della mano	8 %
di una gamba all'altezza o al di sopra del ginocchio	60 %
di una gamba al disotto del ginocchio	50 %
di un piede	40 %
della vista dai due occhi	100 %
della vista da un occhio	30 %
della vista da un occhio, se quella dell'altro occhio era già persa completamente prima dell'infortunio in oggetto	70 %
dell'udito dai due orecchi	60 %
dell'udito da un orecchio	15 %
dell'udito da un orecchio, se quello dell'altro orecchio era già perso completamente prima dell'infortunio in oggetto	45 %

In caso di perdita parziale o d'incapacità parziale dell'uso, il grado d'invalidità è ridotto proporzionalmente.

In caso di perdita simultanea o d'incapacità simultanea dell'uso di più parti del corpo, il grado d'invalidità si ottiene dall'addizione delle singole percentuali; il grado d'invalidità non può tuttavia oltrepassare il 100 %.

Se le parti del corpo colpite dall'infortunio erano già prima parzialmente perse o prive della loro capacità funzionale, il grado d'invalidità preesistente, determinato in base ai principi summenzionati, verrà dedotto da quello risultante dall'infortunio stesso. La riduzione si effettua sul grado e non sul capitale.

Se la Vaudoise ha già versato un capitale d'invalidità a seguito di un infortunio e se ne verifica un altro, il calcolo del capitale d'invalidità si effettua determinando il grado totale d'invalidità anatomica. Il grado è ridotto della percentuale presa in considerazione per l'infortunio o gli infortuni precedenti. Il risultato ottenuto, applicato alla somma di assicurazione fissata nella polizza, determina il capitale d'invalidità da versare.

Nei casi non menzionati qui sopra, il grado d'invalidità è determinato in base a un accertamento medico allestito in funzione della tabella contenuta nell'Allegato 3 (calcolo dell'indennità per menomazione dell'integrità) dell'Ordinanza sull'assicurazione infortuni (OAINF).

6.3 Invalidità semplice o progressiva

Il capitale d'invalidità viene calcolato come segue, secondo la variante di prestazione pattuita: (A o B: invalidità progressiva; C: invalidità semplice).

Varianti sulla base della somma di assicurazione o di un suo multiplo:

	A	B	C
- per la parte del grado d'invalidità sino al 25 %	1 volta	1 volta	1 volta
- per la parte del grado d'invalidità dal 25 % al 50 %	2 volte	3 volte	1 volta
- per la parte del grado d'invalidità superiore al 50 %	3 volte	5 volte	1 volta

Di conseguenza, il capitale, espresso in percento della somma di assicurazione pattuita per l'invalidità, ammonta a:

Grado d'inv.	CAPITALE			Grado d'inv.	CAPITALE			Grado d'inv.	CAPITALE		
	Variante				Variante				Variante		
	A	B	C		A	B	C		A	B	C
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
26	27	28	26	51	78	105	51	76	153	230	76
27	29	31	27	52	81	110	52	77	156	235	77
28	31	34	28	53	84	115	53	78	159	240	78
29	33	37	29	54	87	120	54	79	162	245	79
30	35	40	30	55	90	125	55	80	165	250	80
31	37	43	31	56	93	130	56	81	168	255	81
32	39	46	32	57	96	135	57	82	171	260	82
33	41	49	33	58	99	140	58	83	174	265	83
34	43	52	34	59	102	145	59	84	177	270	84
35	45	55	35	60	105	150	60	85	180	275	85
36	47	58	36	61	108	155	61	86	183	280	86
37	49	61	37	62	111	160	62	87	186	285	87
38	51	64	38	63	114	165	63	88	189	290	88
39	53	67	39	64	117	170	64	89	192	295	89
40	55	70	40	65	120	175	65	90	195	300	90
41	57	73	41	66	123	180	66	91	198	305	91
42	59	76	42	67	126	185	67	92	201	310	92
43	61	79	43	68	129	190	68	93	204	315	93
44	63	82	44	69	132	195	69	94	207	320	94
45	65	85	45	70	135	200	70	95	210	325	95
46	67	88	46	71	138	205	71	96	213	330	96
47	69	91	47	72	141	210	72	97	216	335	97
48	71	94	48	73	144	215	73	98	219	340	98
49	73	97	49	74	147	220	74	99	222	345	99
50	75	100	50	75	150	225	75	100	225	350	100

6.4
Danni estetici

Se l'infortunio provoca un deturpamento permanente e grave del corpo (danni estetici, quali cicatrici per es.) che non dà diritto a un capitale d'invalidità secondo la cifra 6.1, ma che tuttavia pregiudica l'avvenire economico o la posizione sociale dell'assicurato, la Vaudoise versa il 10 % della somma di assicurazione prevista nella polizza per l'invalidità, se il deturpamento concerne il viso, e il 5 % di tale somma in caso di deturpamento di altre parti normalmente visibili del corpo. Le prestazioni per tali danni non potranno superare in alcun caso la somma di CHF 20 000.-.

6.5
Esigibilità

Le prestazioni dovute sono esigibili non appena sono determinati l'invalidità presunta permanente o il danno estetico.

Se il diritto al versamento di un capitale d'invalidità è scaturito e l'assicurato muore prima della presa di posizione definitiva dell'assicuratore, il capitale è versato agli eredi. Tale diritto è subordinato alla fine della cura medica o allo stabilizzarsi del caso (dal momento in cui non ci si può più attendere un sensibile miglioramento dello stato di salute dalla continuazione della cura medica). Al contrario, se l'assicurato muore prima che scaturisca il diritto al capitale d'invalidità, il diritto decade.

7 Indennità giornaliera in caso d'incapacità temporanea al lavoro

7.1
Principio

In caso d'incapacità temporanea totale al lavoro, la Vaudoise versa, per ogni giorno dell'anno, l'indennità giornaliera convenuta durante l'incapacità al lavoro attestata dal medico, ma al più presto non più di 3 giorni prima dell'inizio del primo trattamento medico. Per il giorno dell'infortunio, non sarà versata nessuna prestazione. Entro questi limiti, l'indennità è dovuta fino a quando l'assicurato non ha o non avrebbe diritto alle prestazioni previste in caso d'invalidità permanente secondo la cifra 6, al massimo però per una durata di 5 anni a contare dal giorno dell'infortunio.

	<p>7.2 Incapacità parziale</p> <p>7.3 Periodo d'attesa</p>	<p>Il diritto al versamento dell'indennità giornaliera cessa nel momento in cui l'invalidità è presunta definitiva, ai sensi della cifra 6.1, anche se il contratto non prevede alcun capitale d'invalidità.</p> <p>In caso d'incapacità parziale al lavoro, l'indennità viene ridotta dell'importo corrispondente al grado di capacità al lavoro.</p> <p>Il periodo d'attesa pattuito decorre dall'accertamento medico dell'incapacità lavorativa, ma al più presto 3 giorni prima della prima consultazione medica. Per la determinazione del periodo d'attesa, i giorni d'incapacità lavorativa totale o parziale vengono contati come giorni pieni.</p>
<p>8 Spese di guarigione</p>	<p>8.1 Copertura</p>	<p>La Vaudoise assume, senza limite di durata e per un importo illimitato, le seguenti spese:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le spese necessarie per le cure mediche eseguite o prescritte da un medico o da un dentista diplomato, le spese ospedaliere e per il trattamento, il vitto e l'alloggio in caso di cure prescritte da un medico ed eseguite in un istituto specializzato col consenso della Vaudoise. Se la natura della lesione lo esige, la Vaudoise prenderà a suo carico le spese derivanti da un trattamento chiropratico, a condizione che sia eseguito da una persona autorizzata da un Cantone a esercitare la chiropratica, in virtù di un certificato di capacità ottenuto grazie a una formazione speciale e riconosciuto dal Consiglio federale. In caso di lesioni ai denti di fanciulli o di adolescenti, la Vaudoise rimborsa le spese necessarie per il trattamento intermedio, come pure per la riparazione definitiva, al massimo però sino al compimento del ventiduesimo anno di età. 2. Le spese sostenute durante i trattamenti di cui alla cifra 1, per il personale infermieristico diplomato, estraneo alla famiglia dell'assicurato, o messo a disposizione da enti pubblici o privati per la cura dell'assicurato e le spese di noleggio di mezzi ausiliari. 3. Le spese per il primo acquisto di protesi, occhiali, apparecchi acustici e ortopedici, come pure le spese per la loro riparazione o sostituzione (valore a nuovo) se vengono danneggiati o distrutti da un infortunio che necessita le cure elencate nella cifra 1. 4. Le spese per tutti i trasporti dell'assicurato, quando sono in rapporto con l'infortunio. Tuttavia <ul style="list-style-type: none"> - le spese di trasporto aereo sono assicurate solo se si rivelano indispensabili per ragioni tecniche e mediche - le spese di trasporto con veicoli che non servono ai trasporti pubblici (tassi e simili) sono pagate soltanto se non si può esigere dall'assicurato che utilizzi mezzi di trasporto pubblici (ferrovia, tram, autobus ecc.). 5. Le spese per il trasporto della salma fino al domicilio svizzero dell'assicurato, quando il decesso per infortunio è accaduto altrove; se il decesso è avvenuto all'estero, la Vaudoise si assume pure le spese delle formalità ufficiali e amministrative per il rimpatrio del corpo. 6. Le spese per: <ul style="list-style-type: none"> - gli interventi per il ricupero della salma dell'assicurato, se la morte deriva da un infortunio assicurato o da esaurimento fisico - gli interventi per il salvataggio e per il ricupero in favore dell'assicurato a seguito di un infortunio. <p>Inoltre, la Vaudoise prende a carico:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le spese di ricerca in favore dell'assicurato, fino a concorrenza di CHF 30 000.- al massimo per infortunio - le spese di pulizia, riparazione o sostituzione (valore a nuovo) degli abiti dell'assicurato danneggiati in occasione di un infortunio fino a concorrenza di CHF 3000.- al massimo per infortunio - le spese di pulizia di veicoli o di altri oggetti appartenenti a privati che hanno partecipato al salvataggio e al trasporto del ferito, fino a concorrenza di CHF 3000.- al massimo per infortunio.

	<p>8.2 Assicurazione complementare a una cassa malati</p> <p>8.3 Assicurazione complementare secondo la LAINF</p> <p>8.4 Doppia assicurazione; terzo responsabile</p>	<p>Quando le spese di guarigione cagionate da un infortunio sono espressamente assicurate in complemento alle prestazioni di una cassa malati, la Vaudoise prende a suo carico soltanto la differenza tra le prestazioni che la cassa dovrebbe pagare se fosse sola in causa, che si tratti di prestazioni legali o di prestazioni complementari o non obbligatorie secondo la LAMal, e quelle previste alla cifra 8.1 La presente assicurazione non si assume la partecipazione alle spese di cui deve farsi carico l'assicurato (franchigia, quota-parte e contributi alle spese di degenza ospedaliera).</p> <p>Se al momento dell'infortunio, non esiste o non esiste più l'assicurazione presso una cassa malati, la Vaudoise si assume soltanto la metà delle prestazioni che sarebbero dovute, in virtù della cifra 8.1, cpv. 1 e 2. Le altre prestazioni previste alla cifra 8.1 sono invece versate senza riduzione.</p> <p>La Vaudoise prende a suo carico solo la differenza tra le prestazioni dovute dall'assicuratore LAINF e quelle previste alla cifra 8.1 delle CGA.</p> <p>Se al momento dell'infortunio, l'assicurazione LAINF non esiste o non esiste più, la Vaudoise si assume soltanto la metà delle prestazioni che sarebbero dovute in virtù della cifra 8.1, cpv. 1 e 2. Le altre prestazioni previste alla cifra 8.1 sono invece versate senza riduzione.</p> <p>Se per le spese secondo la cifra 8.1, esistono più assicurazioni presso assicuratori concessionari, l'importo totale delle prestazioni non può superare quello delle spese effettive cagionate dall'infortunio. La Vaudoise verserà le prestazioni che corrispondono alla proporzione tra le prestazioni da essa coperte e l'importo totale delle prestazioni di tutti gli assicuratori.</p> <p>Se le spese secondo la cifra 8.1 sono dovute in virtù dell'assicurazione infortuni secondo la LAINF, dell'assicurazione militare federale o dell'assicurazione federale invalidità, la Vaudoise interviene solo a titolo complementare.</p> <p>Non è corrisposta alcuna indennità sulla base del presente contratto se le spese secondo la cifra 8.1 sono state pagate da un terzo responsabile o dal suo assicuratore. Se la Vaudoise deve intervenire al posto del responsabile, l'assicurato deve cederle le sue pretese fino a concorrenza dell'importo versato.</p>
<p>9 Diaria speciale</p>	<p>9.1 Ospedalizzazione e, cura e convalescenza</p> <p>9.2 Cure a domicilio</p> <p>9.3 Aiuto domestico</p> <p>9.4 Visita a un assicurato all'estero</p>	<p>La Vaudoise paga la diaria speciale convenuta per tutto il tempo in cui la degenza in ospedale è necessaria. È considerato ospedale ogni istituto che accetta soltanto persone infortunate o malate ed è posto sotto la sorveglianza di un medico titolare di un diploma federale di medicina o di qualsiasi altro diploma straniero riconosciuto come equivalente.</p> <p>Inoltre, la Vaudoise paga la diaria speciale convenuta per la durata delle cure prescritte da un medico ed eseguite in un istituto specializzato col consenso della Vaudoise.</p> <p>In caso di soggiorno prescritto da un medico in uno stabilimento di convalescenza dopo una degenza in ospedale, la Vaudoise versa, durante 4 settimane al massimo, la diaria speciale convenuta.</p> <p>Se l'assicurato è curato a domicilio su prescrizione medica e se, di conseguenza, una degenza ospedaliera può essere evitata o abbreviata, la Vaudoise prende a proprio carico le spese effettive per le cure a domicilio, ma al massimo la diaria speciale convenuta, durante un periodo di 150 giorni per ogni caso assicurato.</p> <p>Se lo stato di salute dell'assicurato richiede il ricorso a un aiuto domiciliare, la Vaudoise prende a suo carico, dietro presentazione di un certificato medico, le spese effettive di un aiuto domiciliare, a patto che la persona designata non formasse un'economia domestica con l'assicurato prima dell'infortunio. Questa prestazione si limita tuttavia alla metà della diaria speciale convenuta e viene versata durante un periodo di 150 giorni per ogni caso assicurato.</p> <p>Se, a causa dell'infortunio, l'assicurato deve essere ricoverato in un ospedale all'estero per più di 14 giorni, la Vaudoise si assume le spese per il viaggio di andata e ritorno che uno dei suoi familiari o conoscenti stretti compie per rendergli visita, fino a concorrenza di un importo uguale a 50 volte la diaria speciale convenuta.</p>

10 Prestazioni supplementari per i neonati

I figli dell'assicurato nati dopo l'inizio del contratto sono assicurati nel primo anno di vita, senza supplemento di premio, per le prestazioni seguenti:

- CHF 5 000.- in caso di decesso
- CHF 50 000.- in caso d'invalidità secondo la variante di prestazioni B (cifra 6.3 CGA)
- assicurazione complementare delle spese di guarigione (cifra 8.2 CGA).

Se un'assicurazione infortuni è conclusa presso la Vaudoise per il neonato durante il periodo previsto al capoverso precedente, le prestazioni summenzionate per il decesso e l'invalidità sono concesse in più delle prestazioni di quest'assicurazione durante il primo anno di vita.

In caso di sinistro

11 Obblighi

11.1 Annuncio

Quando si verifica un infortunio, la Vaudoise deve essere informata entro 30 giorni al massimo. In caso di decesso a seguito dell'infortunio, la sede della Vaudoise deve essere avvertita entro 24 ore. Se questa comunicazione non è fatta tempestivamente in modo da permettere, all'occorrenza, l'autopsia prima dell'inumazione, la Vaudoise non deve versare nessuna indennità. La stessa cosa vale anche qualora gli aventi diritto si opponessero all'autopsia della vittima.

11.2 Cure mediche

Dopo l'infortunio è necessario ricorrere il più rapidamente possibile all'intervento di un medico diplomato oppure, secondo la natura della lesione, a un dentista diplomato e devono essere prese le misure opportune per la cura dell'infortunato. Inoltre, l'assicurato o l'avente diritto deve fare tutto ciò che possa essere utile per chiarire le circostanze dell'infortunio e le sue conseguenze.

11.3 Utilizzazione dei dati

È dato per acquisito che l'assicurato che pretende prestazioni da parte della Vaudoise abbia dato il suo accordo al fatto che quest'ultima comunichi in modo appropriato tutti i dati concernenti il suo caso ad altri assicuratori, segnatamente a coassicuratori o a riassicuratori, in Svizzera o all'estero. La Vaudoise è altresì autorizzata a domandare loro informazioni e a consultare ogni documento ufficiale o giudiziario in relazione diretta o indiretta con l'evento annunciato. Questo accordo è indipendente dal riconoscimento del diritto alle prestazioni d'assicurazione.

11.4 Segreto d'ufficio

L'assicurato libera inoltre dal segreto d'ufficio gli ospedali, i medici, le autorità, le società o gli istituti d'assicurazione, in particolare l'assicurazione invalidità e gli istituti di previdenza professionale, e li autorizza a fornire alla Vaudoise tutte le informazioni richieste in relazione al caso annunciato.

11.5 Cura medica

Se l'assicurato non si sottopone alle terapie mediche alle quali si può ragionevolmente esigere che si sottoponga e grazie alle quali ci si può attendere un notevole miglioramento della sua capacità lavorativa, egli perde il diritto alle prestazioni.

11.6 Controllo

La Vaudoise ha il diritto di controllare o di far controllare la fondatezza dell'incapacità al lavoro avvalendosi dei mezzi che reputerà più idonei e ciò nel rispetto della sfera personale dell'assicurato.

11.7 Esame dell'assicurato

La Vaudoise si riserva il diritto di far esaminare, a sue spese, l'assicurato da un medico di sua scelta. L'assicurato perde il suo diritto alle prestazioni se non si sottopone a un tale esame.

11.8 Violazione degli obblighi

Se lo stipulante o l'assicurato trasgredisce per colpa uno degli obblighi che gli incombono in ossequio alle disposizioni di cui sopra, la Vaudoise ha il diritto di ridurre l'indennità fino a concorrenza dell'ammontare che sarebbe stato dovuto in caso di comportamento rispettoso delle condizioni, a meno che lo stipulante o l'avente diritto non provi che ha trasgredito i suoi obblighi senza colpa, oppure che l'infrazione non ha determinato alcuna influenza sul danno o sui diritti e sugli obblighi della Vaudoise.

12 Influenza di malattie e infermità		Se malattie, stati morbosi o infermità anteriori all'infortunio o subentrati dopo l'infortunio, ma indipendentemente da questo, avessero un influsso sfavorevole sulle conseguenze dell'infortunio, le prestazioni della Vaudoise in caso di morte e d'invalidità saranno ridotte, in base a giudizio peritale, in misura corrispondente all'influsso del fattore estraneo all'infortunio.
13 Colpa grave		La Vaudoise rinuncia al diritto accordatole dalla legge di ridurre le sue prestazioni quando il sinistro è stato cagionato da colpa grave.
14 Reticenza		La Vaudoise rinuncia a invocare la reticenza, qualora non sia stata commessa in malafede e a condizione che siano trascorsi almeno cinque anni dalla conclusione o dalla modifica del contratto.

Altre disposizioni

15 Contratto	15.1 Entrata in vigore	L'assicurazione ha inizio il giorno indicato nella proposta o nell'offerta, rispettivamente nella polizza. Se è stata consegnata una conferma di copertura provvisoria, la Vaudoise accorda, fino alla consegna della polizza, una copertura assicurativa nei limiti previsti dall'attestato provvisorio di copertura.
	15.2 Modifica	La Vaudoise può rifiutare l'accettazione definitiva dell'assicurazione propositale. In tal caso, i suoi obblighi cessano entro 3 giorni a partire dalla ricezione da parte dello stipulante dell'avviso di rifiuto. È dovuto un premio parziale calcolato fino all'estinzione della copertura.
	15.3 Durata	Se lo stipulante dell'assicurazione chiede un'estensione della garanzia, le disposizioni della cifra 15.1 si applicano per analogia al nuovo rischio.
	15.4 Scioglimento del contratto da parte dello stipulante	Il contratto è stipulato per una prima durata che si conclude alla mezzanotte della data indicata nella polizza. Trascorso l'anno di assicurazione durante il quale l'assicurato ha raggiunto l'età di 70 anni compiuti, la Vaudoise ha il diritto di adattare le prestazioni alle nuove circostanze, applicando una tariffa di premio più elevata. Le disposizioni della cifra 17 sottostante si applicano per analogia.
	15.5 Scioglimento del contratto da parte della Vaudoise	Lo stipulante può sciogliere il contratto inoltrando una disdetta nei seguenti casi: - al più tardi 3 mesi prima della scadenza del contratto, oppure, se così è stato convenuto, 3 mesi prima della fine dell'anno di assicurazione; la disdetta del contratto è considerata avvenuta per tempo se perviene alla Vaudoise entro il giorno che precede l'inizio del termine di 3 mesi; se il contratto non viene sciolto, esso si rinnova in modo tacito di anno in anno; I contratti a tempo determinato e senza clausola di prolungamento si estinguono alla data indicata nella polizza - dopo ogni evento assicurato per il quale è dovuta una prestazione, ma al più tardi 14 giorni dopo aver preso conoscenza del pagamento da parte della Vaudoise; in questo caso la responsabilità della Vaudoise si estingue 14 giorni dopo la notifica della disdetta alla Vaudoise - se la Vaudoise modifica i premi. In questo caso, la disdetta deve pervenire alla Vaudoise al più tardi l'ultimo giorno dell'anno assicurativo.

		<ul style="list-style-type: none"> - dopo ogni evento assicurato per il quale è prevista l'erogazione di una prestazione, purché il contratto sia sciolto al più tardi al momento del versamento della prestazione. In questo caso, la responsabilità della Vaudoise si estingue 14 giorni dopo la notifica della disdetta allo stipulante. <p>La Vaudoise può recedere dal contratto nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - se lo stipulante è stato messo in mora per il pagamento di un premio in sospeso e la Vaudoise ha successivamente rinunciato all'incasso per via esecutiva - in caso di frode ai danni dell'assicurazione.
16 Premio	16.1 Scadenza	Salvo convenzione contraria, il premio è fissato per anno di assicurazione e deve essere pagato in anticipo, al più tardi il primo giorno dei mesi di scadenza convenuti. Il primo premio scade alla ricezione della fattura, al più presto però alla data di entrata in vigore stabilita nella polizza.
	16.2 Pagamento rateale	Se è convenuto un pagamento rateale del premio, la polizza determina il relativo supplemento. Le rate che scadono durante l'anno di assicurazione, con riserva delle disposizioni della cifra 16.3 sottostante, sono considerate come se avessero beneficiato di una proroga di pagamento.
	16.3 Rimborso	Se, per una ragione qualsiasi, il contratto viene annullato prima della fine dell'anno di assicurazione, la Vaudoise rimborsa il premio pagato per il periodo di assicurazione non trascorso e non esige il pagamento di eventuali rate che scadono più tardi. Tuttavia, il premio è dovuto nella sua totalità nei seguenti casi: <ul style="list-style-type: none"> - lo stipulante recede dal contratto d'assicurazione in seguito a un sinistro nell'anno (365 giorni) successivo alla sua conclusione - il contratto si estingue a seguito della scomparsa del rischio e la Vaudoise è stata chiamata a versare prestazioni.
	16.4 Diffida di pagamento	Se lo stipulante non versa i premi alle scadenze convenute, la Vaudoise invia una diffida, in forma scritta e a spese dello stipulante, in cui esige il pagamento dei premi scoperti entro 14 giorni dalla data di invio della diffida e descrive le conseguenze del ritardo. Se il termine trascorre infruttuosamente, gli obblighi della Vaudoise sono sospesi dalla data di scadenza di detto termine fino al versamento integrale dei premi e delle spese.
	16.5 Spese	Sono fatturate le spese di diffida e di domanda d'esecuzione.
17 Modifica della tariffa dei premi	17.1 Adattamento del contratto	Se i premi della tariffa per una o più prestazioni assicurate (cifre 5 - 9 CGA) sono modificati, la Vaudoise può domandare l'adattamento del contratto a partire dall'anno seguente di assicurazione. A tal fine, essa deve notificare il nuovo premio allo stipulante, al più tardi trenta giorni prima della fine dell'anno d'assicurazione.
	17.2 Accettazione	L'adattamento del contratto è considerato accettato nel caso in cui lo stipulante non inoltri la disdetta.
18 Comunicazioni	18.1 Dello stipulante, dell'assicurato o dell'avente diritto	Tutte le comunicazioni alla Vaudoise da parte dello stipulante, dell'assicurato o dell'avente diritto devono essere indirizzate alla sede sociale di Losanna o a una delle agenzie in Svizzera.
	18.2 Della Vaudoise	Tutte le comunicazioni che incombono alla Vaudoise sono fatte validamente all'ultimo indirizzo indicato dallo stipulante, dall'assicurato o dall'avente diritto.
19 Foro		Per ogni litigio risultante dal presente contratto, la Vaudoise riconosce la competenza dei tribunali del domicilio svizzero dello stipulante, dell'assicurato o dell'avente diritto.
20 Diritto applicabile		La proposta, le condizioni d'assicurazione e, a complemento, la Legge federale sul contratto d'assicurazione del 2 aprile 1908 (LCA) costituiscono la base del presente contratto.

Disposizioni speciali per gli assicurati sottoposti alla LAINF

Per gli assicurati sottoposti alla Legge sull'assicurazione infortuni (LAINF) sono inoltre applicabili le disposizioni qui sotto indicate

21 Spese di guarigione

La Vaudoise prende a suo carico solo la differenza tra le prestazioni dovute dall'assicuratore LAINF e quelle previste alla cifra 8.1 delle CGA.

Se al momento dell'infortunio non esiste o non esiste più un'assicurazione LAINF, la Vaudoise risponde solo per la metà delle prestazioni dovute in virtù della cifra 8.1, cpv. 1 e 2. Le altre prestazioni previste alla cifra 8.1 sono invece versate senza riduzione.

22 Indennità giornaliera

In deroga parziale alla cifra 7.1 CGA, l'indennità convenuta è dovuta fino a quando l'assicurato ha diritto a un'indennità giornaliera dell'assicurazione infortuni secondo la LAINF, l'assicurazione militare federale o l'assicurazione invalidità federale.

23 Colpa grave, pericolo straordinario, atto temerario

23.1 Principio

Quando un incidente è dovuto a una colpa grave dell'assicurato o di un avente diritto, o a un pericolo straordinario o a un atto temerario, e se le prestazioni in contanti dell'assicurazione infortuni secondo la LAINF sono state ridotte o rifiutate per questo motivo, la Vaudoise assume, sulla base delle presenti disposizioni, queste prestazioni nella misura della riduzione quando sono state ridotte, o nella loro totalità quando sono state rifiutate, a condizione tuttavia che non siano pagate da un'altra assicurazione. Resta riservata la cifra 23.3 qui sotto.

Sono considerate prestazioni in contanti l'indennità giornaliera, la rendita di invalidità (compresa l'indennità unica in capitale), l'indennità per menomazione dell'integrità, l'assegno per grandi invalidi e le rendite per superstiti (compresa l'indennità unica in capitale alla vedova).

23.2 Capitalizzazione delle rendite

Se le prestazioni sono dovute sotto forma di rendita o d'assegno per grandi invalidi, la Vaudoise si riserva il diritto di versare, invece della rendita prevista, una prestazione in capitale, calcolata secondo le lett. a) e b) qui di seguito.

a) L'assicurato riceve come prestazione in capitale il valore attuale dell'importo della riduzione, o del rifiuto, della rendita o dell'assegno per grandi invalidi, capitalizzata secondo le basi tecniche dell'assicurazione secondo la LAINF

b) sono inoltre applicabili le regole seguenti:

- per le rendite per superstiti e rendite d'invalidità: un aumento di rendita tramite indennità di rincarato dell'assicurazione infortuni secondo la LAINF non è preso in considerazione
- per le rendite per superstiti:
 - le rendite per gli orfani di padre e/o di madre sono capitalizzate fino all'età di 20 anni compiuti
 - le eventuali rendite d'invalidità o gli assegni per grandi invalidi già capitalizzati e versati per lo stesso infortunio sono dedotti dal totale delle rendite per superstiti capitalizzate; se resta un saldo, viene ripartito per quota-parte tra gli aventi diritto secondo il rapporto esistente tra ogni capitale individuale di rendite per superstiti e l'importo totale dei capitali di rendite per superstiti
- per l'assegno per grandi invalidi: non è presa in considerazione la modificazione dell'importo in seguito a una nuova determinazione dell'importo massimo del salario giornaliero nell'assicurazione legale.

23.3 Eccezioni

Non viene concessa prestazione alcuna:

- per tutti gli infortuni menzionati alla cifra 3 CGA
- se l'assicurato ha provocato intenzionalmente il danno alla salute o il decesso
- se l'assicurato era al volante di un veicolo a motore in stato di ebbrezza e con un tasso di alcolemia uguale o superiore all'1,6 ‰
- a un superstite beneficiario di una prestazione della LAINF che ha provocato l'infortunio commettendo un crimine o un delitto o se ha provocato intenzionalmente il decesso dell'assicurato
- al coniuge divorziato.

Disposizioni speciali per l'assicurazione di bambini

24 Adattamento del contratto e fine dell'assicurazione

L'assicurazione produce i suoi effetti alle condizioni fissate nella polizza, al più tardi fino al termine del periodo durante il quale l'assicurato compie 20 anni. Il contratto sarà adattato alla nuova situazione.

25 Liberazione dal pagamento dei premi

Se durante la validità dell'assicurazione lo stipulante dell'assicurazione muore o diventa invalido ai sensi del capoverso seguente, la Vaudoise Vita, compagnia di Assicurazioni a Losanna, si assume il pagamento dei premi futuri relativi ai fanciulli assicurati e alle garanzie previste nella polizza fino al termine del periodo assicurativo durante il quale l'assicurato compie 20 anni.

Viene considerato invalido uno stipulante che beneficia di una rendita intera concessa dall'Assicurazione federale per l'invalidità.

Se la Svizzera dovesse entrare in guerra o trovarsi coinvolta in ostilità aventi il carattere di operazioni belliche, i capoversi 1 e 2 di cui sopra cesserebbero di produrre effetto. Le assicurazioni in corso, già liberate dal pagamento del premio, continuerebbero però a beneficiare integralmente della liberazione.



Sede sociale
Place de Milan - Casella postale 120
1001 Losanna
Tel. 021 618 80 80 - Fax 021 618 81 81
Call center 0800 811 911
www.vaudoise.ch